



**Fondo nazionale pensione complementare
per i lavoratori della scuola**

Via Carcani, 61 - 00153 Roma RM
Tel. 06.58495090
Fax 06.58495094
E-mail: segreteria@fondoespero.it

www.fondoespero.it

Dal 25 ottobre:

Numero per gli aderenti: **848. 800. 270** (dal lun. al ven. 09-13/14:30-17)

E-mail: info.aderenti@fondoespero.it

ESPERO: la previdenza complementare del comparto scuola

Domande e risposte a cura di: Massimo Malavasi, Pasquale Natilla, Maurizio Sarti,
Vittorino Delli Cicchi

Versione del settembre 2004



Come e perché aderire ad ESPERO



Chi può aderire ad ESPERO?

- Possono aderire ad ESPERO tutti i lavoratori e le lavoratrici che rientrano nell'area di applicazione del CCNL del comparto della scuola sottoscritto dall'Aran e dalle Organizzazioni Sindacali e che abbiano una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro:
 - tempo indeterminato
 - tempo determinato
 - part-time a tempo indeterminato
 - tempo determinato pari o superiore a tre mesi continuativi



Quali vantaggi avrei aderendo ad ESPERO?

Aderendo ad **ESPERO** sono molti i vantaggi che si ottengono:

- l'opportunità di costruirti una **pensione complementare** a quella pubblica che ti permetterà di non dover modificare, una volta in pensione, il tuo tenore di vita.
- il **contributo del datore di lavoro**;
- i **costi sono trasparenti e contenuti**;
- i **benefici fiscali** consentiti dalle norme vigenti;
- una **gestione professionale** dei propri risparmi;
- i **rendimenti di mercato**, anche sul TFR destinato ad Espero.



Sono un lavoratore con poca anzianità. Mi conviene aderire ad ESPERO?

- Sì. L'iscrizione ad ESPERO, per te che sei un giovane lavoratore, è particolarmente redditizia in quanto potrai:
 - utilizzare il [contributo del datore di lavoro](#)
 - usufruire del [vantaggio fiscale riservato al risparmio previdenziale](#)
 - sfruttare tutte le potenzialità [dell'investimento finanziario](#) di lungo periodo



Sono un lavoratore prossimo alla pensione mi conviene iscrivermi ad ESPERO?

- Sì. Infatti, iscrivendoti ad ESPERO hai i seguenti vantaggi:
 - puoi contare sul [contributo del datore di lavoro](#)
 - fruisce delle [deduzioni fiscali](#)
 - qualora non raggiungessi i requisiti minimi per l'erogazione della rendita hai diritto a [riscattare l'intera posizione individuale maturata presso ESPERO](#)



Sono un lavoratore a tempo determinato posso aderire ad ESPERO?

- Sì. **ESPERO** dà l'opportunità ai lavoratori a tempo determinato di costituirsi una posizione previdenziale complementare in modo tale da non perdere questi periodi di lavoro ai fini previdenziali, purché il contratto di lavoro abbia una durata pari o superiore a 3 mesi.



Cosa accade quando il contratto a tempo determinato scade?

- Quando il contratto giungerà a scadenza il lavoratore potrà:
 - **rimanere iscritto** ad ESPERO, pur in assenza di contribuzione, che verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
 - **trasferire** la propria posizione individuale presso un altro fondo pensione;
 - **riscattare** la posizione maturata.



Essendo un lavoratore a tempo determinato quali vantaggi avrei iscrivendomi ad ESPERO?

- Un lavoratore a tempo determinato ha un'alta convenienza ad iscriversi ad **ESPERO**. Infatti, la sua posizione previdenziale pubblica, a causa della discontinuità occupazionale, produrrà una pensione particolarmente contenuta e quindi, più degli altri, avrà bisogno di una complementare complementare per affrontare serenamente gli anni della vecchiaia.



Sono stato appena assunto: devo aver superato il periodo di prova per poter aderire ad ESPERO?

- No. E' possibile iscriversi al fondo pensione complementare **ESPERO** già dal primo giorno di lavoro. Ciò ti permetterà di avere immediatamente una copertura previdenziale complementare che si affiancherà a quella pubblica obbligatoria.



Come posso iscrivermi ad ESPERO?

- Per iscriversi ad **ESPERO** basta sottoscrivere, in ogni sua parte, il modulo di adesione che ti verrà consegnato unitamente alla scheda informativa e allo statuto del Fondo.
- E' bene ricordare che l'iscrizione non potrà proseguire il suo corso senza l'autorizzazione al trattamento dei dati contenuta nel modulo di adesione.



Dove posso iscrivermi ad ESPERO?

Ti puoi iscrivere ad **ESPERO** presso:

- la sede di **ESPERO**;
- i luoghi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive;
- le segreterie scolastiche;
- le organizzazioni sindacali (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, ANP-CIDA)



Quando posso aderire ad ESPERO?

- E' possibile aderire ad **ESPERO** in qualsiasi momento.
- La contribuzione decorre con effetto sulla retribuzione relativa al terzo mese successivo alla consegna del modulo di adesione all'Amministrazione.



Dove posso rivolgermi per avere informazioni su ESPERO?

Per avere informazioni su **ESPERO**, ti basterà:

- telefonare al numero **848.800.270**, dal lunedì al venerdì, 09:00-13:00/14:30-17:00
- scrivere all'indirizzo: Fondo Scuola ESPERO – Via Carcani, 61 – 00153 Roma RM
- inviare una email: info.aderenti@fondoespero.it,
- inviare un fax al numero: 06 58495094
- consultare il sito: www.fondoespero.it;
- rivolgerti alle **Organizzazioni Sindacali**: (FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS-Confsal, GILDA-UNAMS, ANP-CIDA);
- rivolgerti ai referenti sul posto di lavoro



Se mi iscrivo ad ESPERO la pensione pubblica si riduce?

- No. Il contributo versato dal lavoratore è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali, mentre non incide sulla base retributiva utile al calcolo della contribuzione previdenziale, quindi non comporta alcuna riduzione della pensione pubblica.



L'indennità di buonuscita e il TFR



In cosa si differenziano l'indennità di buonuscita (IBU) e il trattamento di fine rapporto (TFR)?

- L'**indennità di buonuscita** (IBU) si differenzia dal trattamento di fine rapporto (TFR) perché viene calcolata sull'80% dell'ultima retribuzione utile moltiplicata per gli anni di servizio.
- Il **TFR**, invece, corrisponde all'accantonamento di una quota del salario corrisposto (6,91%), calcolata sul 100% della retribuzione utile, e rivalutata anno dopo anno sulla base del 75% del tasso d'inflazione più un 1,5%.
- Ci sono, inoltre, alcune differenze rispetto al **trattamento fiscale delle prestazioni**.



Quale è il trattamento fiscale dell'IBU e del TFR?

- Nel caso dell'**IBU**, l'importo maturato viene abbattuto di una percentuale pari al 26,04%, determinato il reddito di riferimento, detratto un importo pari a € 309,87 per ogni anno di servizio utile, e quindi applicata l'aliquota media di riferimento;
- il **TFR**, invece, viene tassato in due fasi:
 - durante la fase di accantonamento le rivalutazioni vengono sottoposte a tassazione sostitutiva con aliquota dell'11%
 - in fase di erogazione della prestazione, invece, il montante relativo alle rivalutazioni non sarà soggetto ad alcuna tassazione, mentre quello relativo agli accantonamenti verrà assoggettato a tassazione separata con aliquota media delle ultime cinque annualità d'imposta



Posso passare al TFR senza iscrivermi ad ESPERO?

- No. Il passaggio dalla Indennità di Buonuscita al TFR è possibile solo per i lavoratori che aderiscono al fondo pensione. Infatti, la possibilità, prevista dall'art. 59, comma 56, della legge 449/1997, di "richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto" avviene, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del DPCM 20 dicembre 1999, mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297" (TFR).



Posso iscrivermi ad ESPERO senza passare al TFR?

- No. Il TFR è determinante per il finanziamento della pensione complementare e per godere dei benefici fiscali.
- La contribuzione al fondo pensione negoziale comprende, oltre al contributo del lavoratore e del datore di lavoro anche il TFR nella sua totalità o in parte a secondo che il lavoratore interessato sia stato assunto successivamente al 31 dicembre 2000 o che a tale data fosse già in servizio.



I contributi



Quale è la contribuzione ad ESPERO?

- La misura dei contributi dovuti al fondo pensione è stabilita nell'ambito della contrattazione collettiva.
- Per quanto riguarda **ESPERO** la misura determinata contrattualmente è calcolata percentualmente sulla retribuzione utile nelle seguenti misure:
 - 1% a carico del **datore di lavoro**. Tale quota viene aumentata di un ulteriore 1%, per dodici mesi, a favore di chi si iscrive entro il primo anno di vita del Fondo; mentre, per chi si iscrive nel secondo anno, detta quota viene incrementata, sempre per dodici mesi, dello 0,50%;
 - 1% a carico del **lavoratore**;
 - 2% a titolo di **TFR** per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000;
 - 6,91% a titolo di **TFR** per i neoassunti successivamente al 31 dicembre 2000;
 - un'incentivo pari all'**1,50%** della retribuzione utile ai fini della buonuscita, solo per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 che aderiranno al fondo.
- L'**1,5%** e quella derivante dal TFR hanno carattere figurativo, sono contabilizzate e rivalutate dall'INPDAP e saranno materialmente trasferite ad ESPERO al momento dell'erogazione della prestazione.



I contributi versati ad ESPERO sono tassati?

- No.
- I contributi versati dal lavoratore ad **ESPERO**, cumulati con quelli dovuti dal suo datore di lavoro, sono deducibili dal reddito del lavoratore imponibile ai fini fiscali entro il limite più basso tra i seguenti importi:
 - il **doppio del TFR** versato al Fondo
 - il **12%** del **reddito complessivo**
 - **€ 5.164,57** su base annua
- Il risparmio fiscale conseguente varia in funzione della propria aliquota marginale IRPEF.



Per fruire della deduzione devo presentare la dichiarazione dei redditi?

- No.
- L'agevolazione fiscale prevista per gli aderenti ai fondi pensione negoziali a fini previdenziali è riconosciuto dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, direttamente in busta paga.



Posso aumentare il contributo a mio carico?

- Sì.
- Il lavoratore interessato può decidere di versare un contributo a proprio carico superiore a quanto stabilito contrattualmente, sapendo che, comunque, la normativa fiscale stabilisce dei limiti alla deducibilità dei contributi.



Se decidessi di versare una quota aggiuntiva il mio datore di lavoro sarebbe tenuto a fare altrettanto?

- No.
- L'eventuale decisione di versare più di quanto stabilito dal contratto di lavoro vincolerebbe solo il lavoratore.
- Il datore di lavoro è invece obbligato a versare ad **ESPERO** quanto stabilito contrattualmente.



Se non mi iscrivo ad ESPERO posso avere in busta paga quanto dovuto dal datore di lavoro come contributo per previdenza complementare?

- No. L'obbligo contributivo viene assunto dal datore di lavoro esclusivamente nei confronti di quei lavoratori che si iscrivono ad **ESPERO**, mentre nulla è dovuto per coloro che decidono liberamente di non aderire all'iniziativa di previdenza complementare.
- Nessun trattamento sostitutivo o alternativo, anche di natura diversa, sia collettivo che individuale, sarà riconosciuto favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguono la qualifica di soci di **ESPERO**.



Qualora i contributi versati superino i limiti previsti per la deducibilità cosa accade?

- Se l'importo complessivo dei contributi versati dovesse superare i limiti di deducibilità, sarebbero soggetti a tassazione ordinaria all'aliquota marginale IRPEF relativa allo scaglione d'imposta in cui è compreso il reddito del lavoratore interessato.
- Il beneficio fiscale, però, non verrà annullato ma semplicemente traslato nel tempo. Infatti, al momento dell'erogazione della prestazione gli importi eventualmente non dedotti non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.



Quali sono le spese di gestione?

- All'atto dell'adesione ad **ESPERO** è dovuta dal lavoratore una "quota d'iscrizione" una tantum pari a € 2,58.
- Inoltre, è prevista una "quota associativa", destinata a far fronte alle spese di gestione amministrativa di **ESPERO** e gravante sul complesso della contribuzione. La quota associativa, stabilita annualmente dal C.d.A., non può, comunque, eccedere lo 0,12% della retribuzione annua utile per il calcolo della contribuzione. Tale quota sarà particolarmente contenuta in quanto Espero ha una dotazione iniziale di 2,5 milioni di euro.
- I costi della gestione finanziaria e della banca depositaria gravano direttamente sul patrimonio del Fondo.



Trasferimenti riscatti e anticipazioni della posizione e sospensione della contribuzione



Posso recedere dall'iscrizione ad ESPERO?

- No.
- In costanza dei requisiti di partecipazione ad **ESPERO** non è possibile recedere dall'iscrizione né richiedere il riscatto della posizione maturata.



In costanza di rapporto di lavoro posso trasferire la posizione maturata presso ESPERO?

- Dopo almeno cinque anni di partecipazione ad **ESPERO**, nei primi cinque anni di vita del Fondo, e, successivamente, con almeno tre anni di iscrizione sarà possibile trasferire la propria posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare.
- In questo caso si perde il diritto al contributo del datore di lavoro, al versamento del TFR e all'eventuale quota aggiuntiva dell'1,5%.



Posso sospendere la contribuzione ad ESPERO?

- E' consentito, in costanza del rapporto di lavoro, sospendere unilateralmente la propria contribuzione.
- La domanda di sospensione dovrà essere presentata all'istituto scolastico, che provvederà a trasmetterla al Fondo entro il 30 novembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- Con le stesse modalità sarà possibile riattivare, in qualsiasi momento, la contribuzione.
- La sospensione della contribuzione non è, però, possibile nei primi cinque anni di vita di **ESPERO**.



In caso di bisogno, posso riscuotere anticipatamente quanto accumulato?

- Con almeno otto anni di anzianità di iscrizione ad **ESPERO** è possibile richiedere l'anticipazione dell'intera posizione individuale maturata (con esclusione delle contribuzioni figurative: TFR e quota aggiuntiva dell'1,5%) per i seguenti motivi:
 - spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli;
 - spese sostenute durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione continua
- L'anticipazione non interrompe la contribuzione.
- E' data facoltà all'iscritto di reintegrare, con le modalità che saranno individuate dal C.d.A., la propria posizione individuale.



Cosa accade in caso di dimissioni o licenziamento?

- In questi casi è possibile scegliere tra le seguenti possibilità:
 - **trasferire** la propria posizione maturata presso ESPERO ad un altro fondo pensione in relazione alla, eventuale, nuova attività lavorativa;
 - **trasferire** la propria posizione individuale maturata presso ESPERO ad una forma pensionistica individuale (FIP);
 - **riscattare** integralmente la posizione maturata presso ESPERO;
 - **mantenere l'iscrizione** ad ESPERO in assenza di contribuzione.



Cosa accade in caso di sospensione del rapporto di lavoro?

- **ESPERO** prevede che, in caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla retribuzione, sono contestualmente sospese le contribuzioni comprese quelle conferite figurativamente e contabilizzate dall'INPDAP.



Cosa accade in caso di assenze per malattia, infortunio o maternità?

- In caso di mancata prestazione dovuta a **malattia**, con corresponsione totale o parziale della retribuzione, a **infortunio** o ad assenza obbligatoria o facoltativa per **maternità** la contribuzione è calcolata sulla base retributiva a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento della prestazione lavorativa.
- Negli stessi casi il lavoratore interessato può decidere di sospendere la contribuzione a proprio carico. Contestualmente viene sospesa anche la contribuzione a carico del datore di lavoro, ad eccezione di quella figurativa contabilizzata dall'INPDAP.



Cosa accade in caso di morte dell'iscritto in attività di servizio?

- In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio la posizione individuale maturata presso **ESPERO** è riscattata:
 - dal **coniuge**;
 - in mancanza del coniuge, dai **figli** in parti uguali;
 - in mancanza dei figli, dai **genitori** se a carico dell'iscritto;
 - in mancanza dei genitori, dal **beneficiario designato** dall'iscritto;
 - in caso di assenza anche del beneficiario designato, la posizione individuale resta acquisita al **Fondo**.



Cosa accade in caso di morte dell'iscritto dopo il pensionamento?

- In questo caso dipenderà dalle scelte che avrà fatto al momento del pensionamento.
- Qualora avesse deciso di rendere reversibile la rendita, la stessa verrà corrisposta alla persona da lui designata.
- Se, invece, avesse scelto di non rendere reversibile la sua rendita, dopo la sua morte non sarà corrisposta alcuna prestazione.



Le prestazioni



Quali prestazioni pensionistiche posso ottenere da ESPERO?

- Il fondo pensione **ESPERO** eroga essenzialmente pensioni complementari al sistema previdenziale pubblico e in particolare:
 - **pensione di vecchiaia**, che si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio e con almeno cinque anni di partecipazione al Fondo;
 - **pensione di anzianità**, che si consegue, in caso di cessazione dell'attività lavorativa, al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia secondo il regime obbligatorio e con almeno quindici anni di partecipazione al Fondo.



Posso riscuotere la prestazione sotto forma di capitale?

- E' possibile riscuotere parte del montante maturato sotto forma di capitale per un importo non superiore al **50%**.
- Solo se la rendita risultante dal rimanente **50%** fosse inferiore al **50%** dell'assegno sociale è possibile riscuotere l'intera posizione maturata sotto forma di capitale senza alcuna penalizzazione fiscale.
- Inoltre è importante sapere che la tassazione è agevolata solo se la prestazione in capitale non è superiore ad **1/3** del montante maturato



Se dovessi cambiare Amministrazione quali possibilità ho?

- In tal caso, se la nuova Amministrazione rientra nell'area di applicazione di **ESPERO**, nulla cambia e l'interessato resta iscritto al Fondo e prosegue normalmente il flusso contributivo.
- Qualora, invece, l'Amministrazione di destinazione dovesse appartenere ad altri comparti pubblici o privati è possibile:
 - **trasferire** l'intera posizione maturata presso **ESPERO** al fondo pensione relativo alla nuova attività lavorativa
 - **trasferire** la propria posizione individuale ad una forma pensionistica individuale (FIP)
 - **riscattare** l'intera posizione maturata
 - **mantenere** la posizione individuale presso **ESPERO** in assenza di contribuzione



La rendita è reversibile?

- La rendita può essere resa reversibile solo a seguito di specifica richiesta dell'interessato nel momento del pensionamento.
- L'importo della rendita, per il titolare e per l'eventuale beneficiario della reversibilità, sarà il frutto di un calcolo attuariale basato sull'attesa di vita del beneficiario più giovane.



La rendita è rivalutabile?

- La rendita aumenterà di anno in anno in base al rendimento ottenuto dalla gestione speciale della compagnia di assicurazione a cui il fondo avrà affidato, sulla base di apposita convenzione, la gestione delle rendite.



Come viene tassata la rendita?

- La rendita vitalizia erogata da **ESPERO** viene assoggettata a tassazione ordinaria solo per la parte che deriva da:
 - contributi dedotti
 - TFR
 - la quota aggiuntiva dell'1,5%*
- E' invece totalmente esente da imposizione la parte che origina da:
 - contributi non dedotti
 - Rendimenti

* In via di definizione in attesa di una risposta all'interpello rivolto all'Agenzia delle Entrate



Anche le rivalutazioni della rendita sono tassate?

- Sì.
- Le rivalutazioni annuali della rendita sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 12,5%



ESPERO: organizzazione e gestione



Quali sono gli Organi di ESPERO?

- Gli Organi di **ESPERO** sono:
 - L'Assemblea dei delegati
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente e il Vice Presidente
 - Il Collegio dei Revisori Contabili
- Tutti gli Organi sono a composizione paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti dei datori di lavoro



Da chi sono eletti gli Organi di ESPERO?

- L'Assemblea dei delegati è eletta da tutti gli iscritti ad **ESPERO**
La prima Assemblea sarà eletta al raggiungimento dei primi 30.000 aderenti al Fondo
- Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori Contabili sono eletti dall'Assemblea dei delegati
- Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione



Come sono gestite le risorse di ESPERO?

- Lo scopo esclusivo di **ESPERO** è quello di erogare trattamenti pensionistici complementari. Le risorse disponibili, quindi, non sono gestite con finalità speculative ma secondo criteri prudenziali.
- La gestione delle risorse dovrà, quindi, ispirarsi:
 - alla diversificazione degli investimenti
 - ad una efficiente gestione del portafoglio
 - alla diversificazione del rischio
 - al contenimento dei costi
 - alla massimizzazione dei rendimenti



Chi gestisce le risorse di ESPERO?

- Lo statuto di **ESPERO** prevede che le risorse disponibili devono essere gestite, integralmente, mediante convenzioni con **gestori finanziari specializzati e autorizzati** (Banche, Compagnie di Assicurazioni, Società di Gestione del Risparmio, Società di Intermediazione Mobiliare), scelti dal Fondo a seguito di apposita selezione pubblica.



Come saranno gestite le risorse da ESPERO?

- Durante il primo esercizio **ESPERO** adotterà una gestione **monocomparto**, mentre, successivamente, il CdA proporrà all'Assemblea dei delegati di attuare un asseto di gestione **pluricomparto**, con le conseguenti modifiche statutarie, ovvero di mantenere la gestione in monocomparto.



Cosa si intende per gestione monocomparto?

- Per gestione **monocomparto** si intende una gestione finanziaria delle risorse di **ESPERO** che si caratterizza per avere un unico portafoglio di gestione
- tale gestione produrrà, quindi, un unico tasso di rendimento uguale per tutti gli aderenti al Fondo



Cosa si intende per gestione pluricomparto?

- Per gestione **pluricomparto** si intende una gestione finanziaria che si caratterizza per avere più comparti (diversi portafogli) con diversi profili di rischio
- Con il pluricomparto è possibile corrispondere alle diverse attese degli aderenti in relazione ai rispettivi orizzonti temporali d'investimento, al personale grado di avversione al rischio, ecc.
- tale gestione produrrà, quindi, più tassi di rendimento, uno per ciascun comparto



Nell'eventuale passaggio al pluricomparto potrò decidere la linea d'investimento?

- Nel passaggio al **pluricomparto** saranno definite le modalità più adeguate affinché ogni singolo iscritto ad **ESPERO** possa effettuare la scelta della linea d'investimento in modo informato e rispondente alle proprie esigenze.



Può fallire ESPERO?

- No.
- **ESPERO** non può fallire perché è gestito in base alla tecnica della capitalizzazione che comporta l'erogazione delle prestazioni esclusivamente nei limiti della consistenza del patrimonio in gestione. Non è quindi possibile che si verifichino squilibri gestionali per quanto riguarda il patrimonio destinato alle prestazioni.
- Lo stesso legislatore ha escluso qualunque procedura fallimentare.



Cosa accade se dovesse fallire il gestore di ESPERO?

In primo luogo, occorre considerare che il fondo pensione avrà più di un gestore e che tutti i gestori devono rispondere a requisiti di solidità, professionalità e dimensioni tali da mettere **ESPERO** al riparo da sgradite sorprese.

Inoltre, per espressa previsione di legge:

- Il patrimonio che **ESPERO** affida ai diversi gestori finanziari, si configura giuridicamente come un patrimonio **separato ed autonomo** che resta, comunque, nella titolarità del Fondo. Ciò comporta che in caso di fallimento del gestore il patrimonio gestito per conto del fondo pensione non rientra nell'attivo fallimentare e, quindi, non è interessato dalla procedura fallimentare o concorsuale relativa al gestore.
- Il patrimonio affidato in gestione non è consegnato materialmente al gestore ma alla **banca depositaria** che certifica, sotto la propria responsabilità, l'esistenza e la consistenza del patrimonio di **ESPERO**, che resta comunque autonomo e separato rispetto al patrimonio della banca stessa.



Quale è il vero rischio che corro?

- Il vero rischio finanziario che l'iscritto ad un fondo pensione complementare può correre consiste nella possibilità non riuscire a difendere il potere d'acquisto dei contributi versati e, quindi, nel ricevere una prestazione inferiore a quella attesa.



I controlli



Chi controlla che i contributi siano esatti e vengano effettivamente versati ad ESPERO?

- Il maggiore interessato al controllo è, evidentemente, il lavoratore. Per questo è stato costruito un articolato sistema di controllo:
 - in busta paga deve essere evidenziata la trattenuta effettuata al lavoratore;
 - **ESPERO** invia ogni anno al lavoratore un certificato di quanto risulta versato sul suo conto con la suddivisione degli importi fra: versamenti a carico del lavoratore, a carico del datore di lavoro e quanto contabilizzato, figurativamente, da INPDAP;
 - inoltre, **ESPERO** è in grado di verificare tempestivamente, mese dopo mese, le somme effettivamente versate dall'Amministrazione;
 - sul sito del Fondo sarà attivata un'area riservata, per permettere al lavoratore di visualizzare in qualsiasi momento la sua posizione aggiornata .



E' previsto un sistema di controllo sull'attività di ESPERO?

- Sì, la legge ha previsto un articolato ed efficace sistema di controlli sull'attività dei fondi pensione, facendo anche tesoro delle esperienze maturate all'estero.
- E' possibile individuare un duplice livello di controllo:
 - uno interno di natura associativa, rimesso al [Collegio dei Revisori Contabili](#) e all'[Assemblea dei delegati](#), secondo le norme del Codice Civile.
 - l'altro esterno di carattere pubblico, rimesso alla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione ([Covip](#)) ed agli enti ai quali compete il controllo sui gestori finanziari ([Banca d'Italia](#), [Consob](#) e [Isvap](#)).

